

## **TI\_GERICHTE 12.2004.23 vom 13. Mai 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-05-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2004.23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2004.23)

FR: TI\_GERICHTE 12.2004.23 du 13 mai 2005

IT: TI\_GERICHTE 12.2004.23 del 13 maggio 2005

### **Regeste**

azione di responsabilità contro il liquidatore - colpa del terzo - interruzione del nesso causale

### **Erwägungen**

#### **E. 13**

maggio 2005 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00401 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 30 giugno 2000 da AO 1 rappr. da RA 2 contro AP 1 rappr. da RA 1 rappr. da con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di oltre fr. 350'000.- più interessi ed accessori (azione di responsabilità del liquidatore e del revisore rispettivamente di risarcimento danni per atto illecito); domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e sulla quale il Pretore, dopo aver dimesso dalla lite, con decreto 2 luglio 2001, il convenuto \_\_\_\_\_, si è pronunciato con sentenza 11 dicembre 2003, respingendo la petizione in quanto proposta nei confronti della convenuta \_\_\_\_\_ ed accogliendola per fr. 330'414.05 oltre interessi nella misura in cui era promossa contro la convenuta AP 1; appellante la sola convenuta AP 1 con atto di appello 16 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 266'233.15 più interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre l'attore con osservazioni 1° marzo 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: 1. Con la petizione in rassegna AO 1, che nell'occasione agiva nella sua veste di cessionario ex art. 260 LEF delle pretese della fallita \_\_\_\_\_ (doc. A e B), ha chiesto ai sensi dell'art. 754 vCO e CO la condanna tra gli altri di AP 1, già liquidatrice di quella società, al pagamento di oltre fr. 350'000.- più interessi ed accessori, rimproverandole in sostanza di aver commesso gravi abusi al momento della liquidazione della società, che ne avrebbero causato l'insolvenza. 2. Con la sentenza qui impugnata il Pretore, confermate in modo puntuale le violazioni evocate dall'attore, ha condannato la convenuta a rifondere a quest'ultimo la somma di fr. 330'414.05 più interessi. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che dal credito vantato dall'attore, di fr. 472'513.65 (doc. E), doveva essere dedotto l'importo di fr. 42'527.25 che questi era riuscito ad incassare direttamente da una debitrice della fallita, \_\_\_\_\_ (doc. I.18), nonché l'importo di fr. 99'572.35 da lui ottenuto quale dividendo di V classe al termine della procedura fallimentare (doc. I.13). 3. Con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere la petizione per soli fr. 266'233.15 più interessi. Essa evidenzia innanzitutto la grave colpa del

curatore di \_\_\_\_\_, che avrebbe omesso di incassare almeno altri fr. 206'319.05 dai suoi debitori rispettivamente da un fideiussore. In ogni caso la somma posta a suo carico dal Pretore sarebbe errata, atteso che dalle pretese dell'attore risultanti dallo stato di riparto, pari a fr. 449'081.35 (doc. I.13), andavano dedotti, oltre all'importo di fr. 99'572.35 da lui ricevuti a titolo di dividendo, altri fr. 83'275.85 incassati nell'ambito della liquidazione di \_\_\_\_\_.

4. Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

5. È innanzitutto a torto che la convenuta ritiene che nel caso di specie possa essere imputata una colpa grave alla sua debitrice \_\_\_\_\_ e per essa al suo curatore, colpevole, a suo dire, di non aver provveduto ad incassare tutti i crediti di spettanza di quella società.

5.1 Come giustamente rilevato dal Pretore -e neppure confutato nell'appello- nell'ambito di un'azione di responsabilità ex art. 754 CO, come quella qui in esame, l'interruzione del nesso causale adeguato per colpa grave del terzo può essere ammessa solo eccezionalmente (Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, n. 282 e 353 con numerosi rif.; Widmer, Basler Kommentar, N. 30 ad art. 754 CO), sicché il fondamento giuridico dell'eccezione sollevata dalla convenuta appare assai dubbio. In ogni caso nella fattispecie nemmeno si potrebbe rimproverare al terzo in questione alcuna colpa, tanto meno grave. Non si vede in effetti quale colpa debba essere imputata al terzo debitore, in concreto \_\_\_\_\_, che non ha provveduto, di sua iniziativa, a pagare integralmente un suo debito, che nel caso concreto era oltretutto contestato (cfr. doc. AC). In tale evenienza spettava semmai al creditore, in concreto dunque alla fallita e per essa ai suoi cessionari ex art. 260 LEF, tra cui l'attore (cfr. doc. AC), darsi da fare, se del caso anche mediante l'inoltro di procedure giudiziarie, per far sì che esso avesse ad estinguere il suo debito. Sennonché, se anche si volesse sottacere che la convenuta, anche in questa sede, non ha assolutamente preteso se ed eventualmente in quale misura all'attore, che nulla aveva intrapreso in tal senso, potesse essere ascritta un'eventuale concolpa -anche perché in definitiva era lui il debitore cui \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto rivolgersi-, ad impedire l'esame di quest'ultima eccezione vi è in ogni caso il fatto che le relative circostanze fattuali e segnatamente le omissioni o le mancanze dei cessionari ex art. 260 LEF non sono state assolutamente evocate negli allegati preliminari e non possono dunque essere prese in considerazione né in primo né in secondo grado, ostandovi l'art. 78 CPC (ICCTF)

## **E. 16**

gennaio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 11 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza è fatto obbligo a AP 1, \_\_\_\_\_, di versare ad AO 1, \_\_\_\_\_, l'importo di fr. 307'138.20 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 1994. § La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'000.--, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 1/8 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta AP 1, che rifonderà all'attore fr. 17'250.- per ripetibili parziali.

II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia	fr.	950.--
b) spese	fr.	50.--

T o t a l e  
fr. 1'000.-- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico per 5/8 e per la rimanenza sono poste a carico dell'appellato, cui l'appellante rifonderà fr. 500.- per parti di ripetibili di appello.

III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.